



MIFID

Markets in Financial Instruments Directive

Il 1° Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164, la Direttiva Comunitaria denominata MIFID, che si propone di disciplinare unitariamente la materia dei servizi e dei mercati finanziari nei diversi Paesi Europei rendendone maggiormente trasparente il funzionamento



LA RIFORMA DELLA MIFID

Gli aspetti più rilevanti sono:

- **I nuovi obblighi informativi nella predisposizione dei servizi di investimento;**
- **La nuova classificazione delle clientela;**
- **Novità in materia di contratti;**
- **L'introduzione della nuova figura del consulente finanziario**



OBBLIGO DI INFORMARE IL CLIENTE

Le informazioni dirette al cliente devono riguardare:

A) Informazioni sul servizio offerto:

- Metodi di comunicazione tra il cliente e l'intermediario
- Modalità di rendicontazione dell'attività svolta
- Una descrizione anche sintetica della politica seguita in materia di CONFLITTI DI INTERESSE

B) Informazioni sugli strumenti finanziari:

L'intermediario deve descrivere al cliente le caratteristiche e i rischi del tipo di strumento finanziario che acquisterà con il servizio di investimento.

Quanto ai rischi:

- Rischio di perdita totale e l'incidenza dell'effetto leva
- Possibilità di oscillazioni del prezzo ed eventuali limiti alla sua liquidabilità
- La possibilità che derivino perdite potenziali ulteriori che si aggiungono al costo di acquisizione dello strumento finanziario, e alle oscillazioni dovute al mercato



OBBLIGO DI INFORMARE IL CLIENTE

C) Informazioni sui costi del servizio offerto:

- Il prezzo totale del servizio o dello strumento e i singoli elementi che lo compongono
- la possibilità che emergano altri costi aggiuntivi

Tutte queste informazioni devono essere fornite al cliente in tempo utile e su supporto duraturo

Dopo l'investimento iniziale l'obbligo di informare non si esaurisce, infatti l'intermediario deve inviare ai clienti la rendicontazione dell'attività prestata, comprensiva dei costi.

Le informazioni devono sempre essere in entrambe le direzioni, nei confronti degli intermediari da parte dei clienti, ma principalmente degli intermediari nei confronti di coloro che ricevono non solo servizi ma soprattutto prodotti finanziari.



CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA:

I clienti vengono suddivisi in 3 categorie:

1. Cliente al dettaglio

Ha il massimo livello di protezione

La normativa impone all'intermediario di fornire tutta una serie di informazioni ritenute necessarie

2. Cliente professionale

- Di diritto

- Su richiesta (specifici parametri da rispettare)

Ha un livello medio di protezione considerato che già possiede delle conoscenze necessarie per comprendere i rischi inerenti agli strumenti finanziari

3. Cliente qualificato



DEFINIZIONI: ADEGUATEZZA APPROPRIATEZZA - MERA ESECUZIONE

Le operazioni che gli intermediari svolgono con i clienti devono rispettare i requisiti di:

A) ADEGUATEZZA

E' specificatamente prevista per:

- a) i servizi di consulenza in materia di investimenti
- b) i servizi di gestione del portafoglio

Un'operazione d'investimento potrà considerarsi adeguata se:

- ***corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente***
- ***sia di natura tale che il cliente sia in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi***
- ***sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.***



DEFINIZIONI: ADEGUATEZZA APPROPRIATEZZA - MERA ESECUZIONE

B) APPROPRIATEZZA

E' prevista per servizi **diversi** dalla:

a) consulenza in materia di investimenti

b) gestione del portafoglio

al fine di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto al cliente.

Un'operazione d'investimento potrà considerarsi appropriata se:

- l'intermediario abbia verificato che il cliente disponga di un livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che, il prodotto, lo strumento, il servizio di investimento, offerto comporta.



DEFINIZIONI: ADEGUATEZZA

APPROPRIATEZZA - MERA ESECUZIONE

C) MERA ESECUZIONE

Si ha quando l'impresa di investimento presta unicamente servizi di **execution only** vale a dire:

- Esecuzione di ordini del cliente
- Ricezione e trasmissione di ordini del cliente.

L'intermediario è autorizzato a prestare detti servizi di investimento ai clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione della valutazione sia di adeguatezza che di appropriatezza.

Questa modalità può essere adottata per i servizi che hanno ad oggetto:

- azioni quotate su un mercato regolamentato od equivalente
- strumenti del mercato monetario
- obbligazioni e altri titoli di debito
- altri strumenti finanziari non complessi



NOVITA' IN MATERIA DI CONTRATTI

Il contratto **in forma scritta** deve contenere:

- Caratteristiche del servizio e delle prestazioni dovute
- Validità, modifiche, rinnovo del contratto
- Modalità con cui il cliente può impartire ordini e istruzioni
- Frequenza e contenuto della rendicontazione
- Per operazioni che possono determinare perdite superiori al valore dell'investimento la soglia di perdita oltre la quale avvertire il cliente
- La remunerazione dell'intermediario e gli incentivi da esso ricevuto**
- La possibilità di prestare, in connessione al servizio offerto, la consulenza in materia di investimento**
- Le eventuali procedure di conciliazione e di arbitrato in caso di controversie.



LA NUOVA FIGURA DEL CONSULENTE

Il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n. 164, norma attuativa della MIFID, ha indicato una nuova definizione di consulenza in materia di investimenti:

Art 1. Comma 5-septies

“ Per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.”

Possono prestare consulenza in materia di investimenti anche le persone fisiche in possesso di particolari requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e solidità patrimoniale iscritti in un apposito albo di consulenti finanziari.

CHI SIAMO



e' una società di consulenza di direzione
nata per sostenere le imprese nell' attività
di sviluppo e rinnovamento.



Dott. Giancarlo Slavich
**Presidente del Consiglio
di Amministrazione di Alta
Brianza**

STUDIO VILLA

è uno studio nato allo scopo di offrire un
servizio di consulenza professionale e
indipendente svincolato dalle politiche
perseguite dagli Istituti Finanziari,
Assicurativi e Bancari.



Dott. Alberto Villa
**Titolare dello Studio Villa
Consulente Finanziario
Indipendente**



Piazza Roma, 18 20034 Giussano (MI)
Tel +39 0362354172- Fax +39 0362351964
E-mail: info@altabrianza.com



Via Oberdan, 4 20033 Desio (MI)
Tel-Fax +39 0362626694
E-mail: villa.albert@libero.it